

Le misure per la compensazione e la revisione dei prezzi nei lavori pubblici

Vademecum per gli operatori



ASSISTAL - Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management - è l'Associazione imprenditoriale di categoria che rappresenta le imprese operanti nel settore dei servizi di Facility & Energy Management/Efficienza Energetica (ESCo) nonché le imprese specializzate nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.

ASSISTAL fa parte di Confindustria ed è **firmataria del Contratto di Lavoro dell'industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti**, ponendosi, sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1946, quale legittimo e riconosciuto interlocutore in tutte le sedi istituzionali ove è chiamata a fornire il proprio contributo a favore della crescita e allo sviluppo complessivo del nostro Paese.

Aggiornato a giugno 2022

Copyright © 2022 ASSISTAL

Sommario

Introduzione	4
1. Meccanismo straordinario della compensazione prezzi per il 2021 - art. 1-septies del Decreto Sostegni-bis	5
1.1 Le risorse disponibili.....	6
2. Obbligo della clausola di revisione prezzi	8
3. Misure di revisione prezzi per il 2022 – art. 26 DL Aiuti.....	9
3.1 Accordi quadro e concessioni di lavori.....	10
3.2 Appalti di lavori del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS.....	11
3.3 Modalità di pagamento.....	11
4. Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 – DL 50/2022	12
5. Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 – DL 50/2022 – per appalti del Gruppo ANAS/RFI	14
6. Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell’art. 26 – DL 50/2022 – per appalti del Gruppo ANAS/RFI a contraente generale	16

Introduzione

L'escalation congiunturale dei prezzi dei materiali impiegati nella costruzione di impianti e nei servizi energetici e di facility management così come i rincari delle commodity energetiche stanno impattando seriamente sulla tenuta finanziaria delle imprese, rischiando di compromettere la ripresa economica del nostro Paese.

Tutto il sistema produttivo è in grave difficoltà e le imprese, che sono il vero motore della ripartenza e della ripresa economica, hanno bisogno dei sostegni finanziari necessari per poter proseguire o avviare i lavori e fronteggiare a fattori esogeni di tale portata che sono indipendenti dalla propria volontà.

Tutto questo per scongiurare che si assista ad un blocco dei cantieri e all'apertura di contenziosi per una situazione incontrollata con rincari fino al 60-70% e priva, quindi, di quell'equilibrio di mercato che è alla base dei negoziati.

Pertanto, proprio per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, abbiamo assistito all'adozione di una reiterata serie di misure negli appalti pubblici. Dall'inizio dell'emergenza abbiamo avuto oltre 15 interventi regolatori, tutti parziali, la cui applicazione contraddistinta da lungaggini e laboriosità, ha previsto soltanto un parziale rientro economico per le imprese. Siamo entrati nel secondo semestre 2022 e le imprese sono ancora in attesa delle compensazioni previste per il primo semestre 2021. Tempi come questi non sono compatibili con la situazione di emergenza, ed anche le ultime misure previste dal Decreto Aiuti, appaiono di difficile applicazione, con il risultato di indebolire ulteriormente le disponibilità finanziarie delle imprese e fallire gli obiettivi di ripresa economica del settore e del Paese, a partire dalla realizzazione del PNRR.

Partendo da questi presupposti, il presente documento intende fare un po' di chiarezza sul quadro di riferimento giuridico e di regolazione finora delineato in materia di compensazione e revisione dei prezzi negli appalti pubblici di lavori.

1. Meccanismo straordinario della compensazione prezzi per il 2021 - art. 1-septies del Decreto Sostegni-bis

A seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, all'articolo 1-septies ha previsto disposizioni urgenti in materia di **compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici di lavori** prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d. lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 50/2016, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Con decreto dell'11 novembre 2021 (GU n. 279 del 23 novembre 2021) è stata pubblicata, ai sensi del comma 1 del citato articolo 1-septies, la *"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi"*.

Con la circolare del 25 novembre 2021, sono state definite le *"Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021"*.

Con legge finanziaria 2022 (art.1 commi 398 e 399 legge 234/2021), stante il perdurare delle fluttuazioni dei prezzi, la compensazione è stata estesa a tutto l'anno 2021.

Con decreto 4 aprile 2022 (GU n. 110 del 12 maggio 2022) è stata pubblicata la *"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi"*.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dai decreti ministeriali con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Le istanze dovevano essere inviate alle committenze entro l'8 dicembre 2021 per i lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre 2021 ed entro il 27 maggio 2022 per quelli relativi al secondo semestre 2021.

La sentenza del TAR Lazio del 3 giugno 2022, n. 7216, ha accolto in parte il ricorso intentato da ASSISTAL per l'annullamento del decreto 11 novembre 2021, riconoscendo un difetto di istruttoria tale per cui il metodo adottato dal MIMS per le rilevazioni degli aumenti dei prezzi dei materiali non è stato in grado di intercettare la percentuale reale dei rincari. Pertanto, la Commissione Consultiva del MIMS dovrà procedere ad una istruttoria supplementare per rivedere le rilevazioni del primo semestre 2021.

Purtroppo, la stessa sentenza ha invece confermato il paniere dei 56 materiali definiti da una precedente misura straordinaria introdotta dal d.l. 162/2008 in quanto lo stesso garantisce una ricostruzione della serie storica delle variazioni di prezzo, stante che il legislatore ha previsto che si dovesse rilevare il prezzo medio di tali materiali anche con riguardo a ciascuno degli anni dal 2003 al 2019 al fine di apprezzarne la variazione rispetto al 2021.

1.1 Le risorse disponibili

Ai fini del riconoscimento della compensazione, le stazioni appaltanti sono state autorizzate ad utilizzare, nei limiti del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché le eventuali ulteriori somme disponibili per lo stesso intervento e stanziare annualmente.

Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta e quelle ancora disponibili relativamente ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021.

A copertura delle spese per la compensazione della variazione dei prezzi subiti da contratti in corso di esecuzione, eseguiti e contabilizzati nel 2021 (art.1-septies legge 106/2021), è stato inoltre costituito uno specifico Fondo nazionale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Con decreto ministeriale del 30 settembre 2021 (GU n. 258 del 28 ottobre 2021), sono state disciplinate le *“Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*.

Da ultimo, l’articolo 23 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con la legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto la possibilità per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 di un’anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50% dell’importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.

Con la circolare del 5 aprile 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ribadito che la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici ai sensi delle disposizioni di legge sopra richiamate deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo e che il trasferimento delle risorse del Fondo ministeriale in favore delle stazioni appaltanti richiedenti non deve in alcun modo condizionare o far posticipare i pagamenti che le medesime stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare il più tempestivamente possibile.

Infine, allo scopo di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale, con decreto ministeriale del 5 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. n. 100 del 30 aprile 2022, è stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021 relativamente all’accesso al Fondo, prevedendosi, in sintesi:

- la diminuzione, da 60 a 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione della variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo;
- l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti. La piattaforma è raggiungibile attraverso il link <https://compensazioneprezzi.mit.gov.it>

2. Obbligo della clausola di revisione prezzi

L'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022 (c.d. "Decreto Ristori-ter"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022, prevede che **fino al 31 dicembre 2023** ai contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente a questa stessa data, si applicano le seguenti disposizioni:

- **è obbligatorio l'inserimento**, nei documenti di gara iniziali, **delle clausole di revisione dei prezzi** previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);
- per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (piuttosto che al 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta e comunque in misura pari all'80% (piuttosto che al 50%) di detta eccedenza.

3. Misure di revisione prezzi per il 2022 – art. 26 DL Aiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, (c.d. “Decreto Aiuti”), recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” che introduce ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori e concessioni di lavori.*”

In particolare, l’art. 26 prevede che, **per gli appalti pubblici di lavori**, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, **aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, deve essere adottato**, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, **applicando i prezzi regionali aggiornati**.

Pertanto, i prezzi devono essere aggiornati dalle Regioni o, in caso di inadempienza, dalle articolazioni territoriali del MIMS.

L’aggiornamento infrannuale deve avvenire entro il 31 luglio 2022 ed i prezzi aggiornati saranno validi fino al 31 dicembre 2022 con la possibilità di essere utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara che siano stati approvati entro questa data.

Nelle more dell’aggiornamento dei prezzi regionali, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% i prezzi approvati e aggiornati al 31 dicembre 2021.

Questo incremento ha tuttavia natura provvisoria perché, secondo quanto disposto al comma 3, qualora dall’esito dell’aggiornamento dei prezzi risulti nell’anno 2022 una variazione inferiore o superiore al 20% applicata sui prezzi approvati al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti provvedono al conguaglio in aumento o in difetto degli importi riconosciuti.

I prezzi aggiornati si applicano anche alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, **e sino al 31 dicembre 2022**, fermo restando quanto previsto dall’art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, di cui al par.2.

Infine, il provvedimento abroga le precedenti misure del decreto-legge 17/2022, convertito nella Legge 34/2022, che prevedeva per il primo semestre 2022 l'estensione della procedura straordinaria della compensazione con l'alea dell'8% e faceva riferimento ad un nuovo decreto del MIMS che entro settembre 2022 avrebbe dovuto determinare le variazioni percentuali di aumento sulla base di elaborazioni effettuate dall'ISTAT.

3.1 Accordi quadro e concessioni di lavori

Il comma 8 dell'art. 26 del DL Aiuti estende l'applicazione dei prezzari regionali anche agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, per gli accordi aggiudicati ovvero efficaci alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, le stazioni appaltanti devono utilizzare i prezzari regionali aggiornati, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo.

Analoghe disposizioni si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data del 18 maggio 2022.

Il comma 9 dell'art. 26 abroga infine le precedenti disposizioni di cui al comma 11-bis dell'art. 29 del decreto-legge n. 4/2022, convertito nella Legge n. 25/2022, che prevedeva un meccanismo facoltativo di aggiornamento dei prezzi ai fini della esecuzione degli accordi quadro per i quali si applica la disciplina obbligatoria del soprarichiamato comma 8.

L'articolo 27 del provvedimento contiene infine specifiche disposizioni in materia di concessioni di lavori.

In particolare, la norma prevede che i concessionari autostradali e quelli di cui all'articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

3.2 Appalti di lavori del gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS

Il comma 12 dell'art. 26 del DL Aiuti prevede specifiche disposizioni anche per gli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del codice dei contratti pubblici, delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS spa.

In particolare, tali soggetti sono tenuti ad aggiornare entro il 31 luglio 2022 i rispettivi prezzi.

Per quanto concerne i contratti affidati a contraente generale, in essere al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

3.3 Modalità di pagamento

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.

Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed entro i termini di cui all'art. 113-bis, comma 1, primo periodo, del codice degli appalti (ossia *“nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche”*)

Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti, entro trenta giorni dalla medesima data può essere emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

4. Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 – DL 50/2022

CARTA INTESTATA

Lì _____

Prot. _____

Spett.le
Stazione appaltante

PEC _____

c.a.: Direttore dei lavori

PEC _____

c.a.: Responsabile del Procedimento

PEC _____

Oggetto: Contratto n. (inserire i dati del contratto) S.A.L. del (eventuale SAL in data precedente al 18 maggio ma successiva al 1° gennaio 2022); S.A.L. del (data futura, ricadente nell'anno 2022). Istanza di revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022.

La scrivente Impresa , con sede in Partita IVA..... Rappresentata da

PREMESSO CHE

In data (inserire data sottoscrizione del contratto) è stato sottoscritto formale contratto d'appalto tra la scrivente impresa e

In data (anteriore al 18 maggio ma successiva al 1 gennaio 2022) è stato effettuato il S.A.L. ...indicare dati SAL....

In data ... (inserire la data del futuro SAL) avrà luogo un ulteriore S.A.L. ...;

RITENUTO CHE

In data 18 maggio u.s. è entrato in vigore il D. L. 50/2022 che prevede che per tutto l'anno 2022 gli Enti appaltanti dovranno provvedere alla revisione dei prezzi, aggiornati ai prezzi

correnti al momento dei S.A.L., ed emettere certificato di pagamento sia a maggior ristoro per i SAL già effettuati con i vecchi prezzi sia per i futuri SAL;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, come sopra notifica con la presente formale

ISTANZA DI REVISIONE PREZZI

- in ordine al SAL del ... (il primo in premessa), provvedendo alla compensazione derivante dalla differenza risultante dai nuovi prezzi aggiornati e quelli applicati all'epoca dell'effettuato SAL, e conseguentemente ad emettere nei termini di legge (30 gg) il certificato straordinario di pagamento a favore dell'attuale istante;
- in ordine al futuro SAL del ... come in premessa, applicando i prezzi aggiornati come per legge;

Nelle more dei nuovi prezzi aggiornati, si applica il disposto di cui all'art. 26 comma 3 del D.L. 50/2022 ossia l'incremento fino al 20% delle risultanze dei prezzi aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

In attesa di tempestivo riscontro, porge distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA

5. Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 – DL 50/2022 – per appalti del Gruppo ANAS/RFI

CARTA INTESTATA

Lì _____

Prot. _____

Spett.le
Stazione appaltante

PEC _____

c.a.: Direttore dei lavori

PEC _____

c.a.: Responsabile del Procedimento

PEC _____

Oggetto: Contratto n. (inserire i dati del contratto) S.A.L. del (eventuale SAL in data precedente al 18 maggio ma successiva al 1° gennaio 2022); S.A.L. del (data futura, ricadente nell'anno 2022). Istanza di revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022.

La scrivente Impresa , con sede in Partita IVA..... Rappresentata da

PREMESSO CHE

In data (inserire data sottoscrizione del contratto) è stato sottoscritto formale contratto d'appalto tra la scrivente impresa e

In data (antecedente al 18 maggio ma successiva al 1 gennaio 2022) è stato effettuato il S.A.L. ...indicare dati SAL....

In data ... (inserire la data del futuro SAL) avrà luogo un ulteriore S.A.L. ...;

RITENUTO CHE

In data 18 maggio u.s. è entrato in vigore il D. L. 50/2022 che prevede che per tutto l'anno 2022 gli Enti appaltanti dovranno provvedere alla revisione dei prezzi, aggiornati ai prezzi

correnti al momento dei S.A.L., ed emettere certificato di pagamento sia a maggior ristoro per i SAL già effettuati con i vecchi prezzi sia per i futuri SAL;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, come sopra notifica con la presente formale

ISTANZA DI REVISIONE PREZZI

- in ordine al SAL del ... (il primo in premessa), provvedendo alla compensazione derivante dalla differenza risultante dai nuovi prezzi aggiornati e quelli applicati all'epoca dell'effettuato SAL, e conseguentemente ad emettere nei termini di legge (30 gg) il certificato straordinario di pagamento a favore dell'attuale istante;
- in ordine al futuro SAL del ... come in premessa, applicando i prezzi aggiornati come per legge;

In attesa di tempestivo riscontro, porge distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA

6. Fac-simile di istanza di revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 – DL 50/2022 – per appalti del Gruppo ANAS/RFI a contraente generale

CARTA INTESTATA

Lì _____

Prot. _____

Spett.le
Stazione appaltante

PEC _____

c.a.: Direttore dei lavori

PEC _____

c.a.: Responsabile del Procedimento

PEC _____

Oggetto: Contratto n. (inserire i dati del contratto) S.A.L. del (eventuale SAL in data precedente al 18 maggio ma successiva al 1° gennaio 2022); S.A.L. del (data futura, ricadente nell'anno 2022). Istanza di revisione prezzi ai sensi dell'art. 26 D.L. 50/2022.

La scrivente Impresa , con sede in Partita IVA..... Rappresentata da

PREMESSO CHE

In data (inserire data sottoscrizione del contratto) è stato sottoscritto formale contratto d'appalto tra la scrivente impresa e

In data (antecedente al 18 maggio ma successiva al 1 gennaio 2022) è stato effettuato il S.A.L. ...indicare dati SAL....

In data ... (inserire la data del futuro SAL) avrà luogo un ulteriore S.A.L. ...;

RITENUTO CHE

In data 18 maggio u.s. è entrato in vigore il D. L. 50/2022 che prevede che per tutto l'anno 2022 gli Enti appaltanti dovranno provvedere alla revisione dei prezzi, aggiornati ai prezzi

correnti al momento dei S.A.L., ed emettere certificato di pagamento sia a maggior ristoro per i SAL già effettuati con i vecchi prezzi sia per i futuri SAL;

tutto quanto sopra premesso e ritenuto, come sopra notifica con la presente formale

ISTANZA DI REVISIONE PREZZI

- in ordine al SAL del ... (il primo in premessa), provvedendo alla compensazione derivante dalla differenza risultante dai nuovi prezzi aggiornati e quelli applicati all'epoca dell'effettuato SAL, e conseguentemente ad emettere nei termini di legge (30 gg) il certificato straordinario di pagamento a favore dell'attuale istante;
- in ordine al futuro SAL del ... come in premessa, applicando i prezzi aggiornati come per legge;
- per i contratti in essere alla data del 18 maggio 2022, le cui opere sono in corso di esecuzione, applicando il disposto di cui all'art. 26 comma 12 del D.L. 50/2022 ossia provvedendo all'incremento del 20% degli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

In attesa di tempestivo riscontro, porge distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA